



REGIONE BASILICATA

GIUNTA REGIONALE

Settimanale

2 GIU. 1999

Delib. n.

1263

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI ATTUATIVI DEL PROTOCOLLO DI INTESA: REGIONE BASILICATA
 -ENI SpA DEL 18.11.1998. Progetti ed interventi di compensazione ambientale.
 Autorizzazione alla sottoscrizione.-

Reziore il Sig.

PRESIDENTE

LA GIUNTA REGIONALE

- 2 GIU. 1999

riunitasi il giorno

alle ore

11,45

nella sede dell'Ente con la

presenza dei Sigg.:

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1 - Angelo Raffaele Dinardo | - Presidente |
| 2 - Filippo Bubbico | - Vice Presidente |
| 3 - Rocco Colangelo | - Componente |
| 4 - Saverio Ciani | - " " |
| 5 - Carlo Chiurazzi | - " " |
| 6 - Sabino Altobello | - " " |
| 7 - Vito De Filippo | - " " |

Pres.	Ass.
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Segretario il Sig. Dott. Attilio S. Nunziata

HA DECISO

quanto di seguito riportato in merito all'argomento segnato in oggetto (facciate interne).

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

SERVIZIO RAGIONERIA

Il responsabile del Servizio Ragioneria
 Compilando il presente documento

Assunto impegno contabile n. sul cap. - Eserc. 19..... - per L.

Assunto impegno sul bilancio pluriennale 19..... - 19..... per L.

La liquidazione di L. sul cap. - Eserc. 19..... - rientra nell'ambito dell'impegno

assunto con delibera n. del

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

PREMESSO che in data 18 novembre 1998, tra la Regione Basilicata e l'ENI è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa (di seguito Protocollo) in relazione al progetto di sviluppo petrolifero del giacimento rinvenuto in Val d'Agri;

CONSIDERATO che in detto Protocollo vengono definiti gli impegni di ENI per l'attuazione di azioni mirate alla compensazione ambientale ed al sostegno dello sviluppo sostenibile;

CONSIDERATO che l'art. 2 del Protocollo impegna le parti a stipulare specifici atti negoziali e accordi per la definizione delle modalità e dei termini di attuazione degli impegni sottoscritti;

CONSIDERATO che all'art. 7 del suddetto Protocollo le parti convengono di costituire un Comitato Paritetico con idonei poteri, al fine di monitorare, verificare e controllare il corretto adempimento, la corretta interpretazione e lo stato di attuazione dei reciproci obblighi scaturenti dal Protocollo e dagli atti negoziali collegati, nonché allo scopo di favorire la speditezza, accelerazione e semplificazione delle azioni facenti capo alle parti, e di definire modalità tecniche di implementazione delle diverse iniziative e ogni altra modalità o strumento che favorisca il perseguimento delle finalità ultime del presente protocollo;

VISTA la D.G.R. n. 316 del 23 febbraio 1999, con la quale sono stati nominati i rappresentanti della Regione in seno al suddetto Comitato Paritetico;

VISTA la nota n. 4177/02 del 28.05.99 con la quale, il Dirigente Generale del Dipartimento Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali, in qualità di Coordinatore del Comitato Paritetico, ha trasmesso il parere favorevole del Comitato stesso sugli accordi attuativi del Protocollo di Intenti tra la Regione Basilicata e l'Eni s.p.a. relativi a:

- 1) Progetti ed interventi di compensazione ambientale;
- 2) Programmi regionali per lo sviluppo sostenibile;
- 3) Sistema di monitoraggio ambientale;
- 4) Gestione del sistema di monitoraggio ambientale;
- 5) Metanizzazione Regionale;
- 6) Osservatorio Ambientale;

RITENUTO di approvare i suddetti documenti e di autorizzare il Presidente della Giunta alla relativa sottoscrizione;

A VOI MINUTANTI, espressi nei modi seguenti:

DELIBERA

- di approvare : *l'accordo* attuativi, nel testo allegato al presente provvedimento, di cui è parte integrante e sostanziale del Protocollo di Intesa tra la Regione Basilicata e l'Eni s.p.a. relativi a:

Progetti ed interventi di compensazione ambientale;

- di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale alla sottoscrizione degli accordi attuativi suddetti.

Tutti gli atti cui con il presente provvedimento si fa riferimento sono depositati presso il Dipartimento Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali della Regione Basilicata.

FPF/f615

IL MINUTANTE

IL RESPONSABILE DI U.O.


IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. Francesco Paolo Parmentola

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

Repertorio n. 4804

Raccolta n.



REPUBBLICA ITALIANA

ACCORDO ATTUATIVO DEL PROTOCOLLO DI INTENTI TRA
REGIONE BASILICATA

E

ENI S.p.A.

PROGETTI ED INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE
REGIONE BASILICATA

Il giorno 24 del mese di giugno dell'anno millenovecentonovantanove,
in Roma, *via Nizza, presso gli uffici della Regione Basilicata*
innanzi a me dottor Attilio Salvatore Nunziata, Dirigente in servizio presso la
Regione Basilicata, nominato Ufficiale rogante con provvedimento D.G.R. n.
6298/97;

ed alla presenza dei testimoni idonei ed a me noti

- Patrizia Vinci, nata a Potenza il 22 dicembre 1967; *Potenza - Regione Basilicata*
- Gianfranco Amici, nato a Serravalle di Chienti (MC) il 12 marzo 1946. *Roma - ENI*

SONO PRESENTI

la Regione Basilicata, rappresentata da Angelo Raffaele Dinardo, nato a
Irsina (MT) il 7 gennaio 1932, nella qualità di Presidente della Giunta
Regionale, con sede in Potenza, alla via Anzio, dove domicilia per la carica,
codice fiscale 80002950766, in virtù di delibera n. 1263/99

e
l'Eni S.p.A., rappresentata da Vittorio Mincato, nato a Torrelvicino (VI), il
14 maggio 1936, nella qualità di Amministratore Delegato, con sede in Roma,

Amici

Vinci

Dinardo

Nunziata

Amici

Amici

Mincato

L.T.


Nunziata

Amici

UFFICIO DELLE ENTRATE - POTENZA

N. 2689
 26 LUG. 1999
 IL CAV. ...
 (S. ...)
 Tel. >> 20.060

UFFICIO DELLE ENTRATE - POTENZA
 UFFICIO DELLE ENTRATE - POTENZA
 UFFICIO DELLE ENTRATE - POTENZA



Piazzale E. Mattei, 1, dove domicilia per la carica, capitale sociale Lire 8.000.161.453.000 i.v., iscritta presso il Registro delle Imprese Tribunale di Roma al n. 6866/92, codice fiscale 00484960588, partita I.V.A. 00905811006.

Io Ufficiale rogante sono certo dell'identità personale dei costituiti.

PREMESSO

che l'Eni S.p.A., in seguito denominata ENI, avendo incorporato Agip S.p.A. dal 1 gennaio 1998, quale titolare della concessione di sviluppo Caldarosa (ex concessioni Caldarosa e parte della Costa Molina, unificate con Decreto Ministeriale 27/10/98) e quale operatore della joint-venture tra ENI ed Enterprise Oil Italiana S.p.A., contitolari delle concessioni Volturino e Grumento Nova, ha presentato al Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato un programma organico di sviluppo petrolifero nell'area della Val d'Agri, denominata "TREND I", che prevede a regime una produzione giornaliera di 104.000 (centoquattromila) barili/giorno di olio nell'area; che l'ENI ha presentato istanze per la pronuncia di compatibilità ambientale al Ministero dell'Ambiente per l'ampliamento del Centro Olio Val d'Agri e per l'esecuzione dei pozzi di sviluppo delle concessioni Grumento Nova, Caldarosa e Volturino, nonché istanze alla Regione Basilicata relative alla valutazione di impatto ambientale per la costruzione dell'oleodotto Viggiano-Taranto (istanza n. 11736 del 20 dicembre 1996) ed alle autorizzazioni e/o nulla osta ambientali per la perforazione del pozzo Cerro Falcone 3 (Comune di Calvello - postazione sonda, istanza n. 6174 del 23 dicembre 1996), per la prova di produzione pozzo Cerro Falcone 2 della concessione Volturino (istanza n. 2168 del 24 aprile 1996);

CTM

[Signature]

Di... [Signature]
Vinci [Signature]
M... [Signature]
Di... [Signature]


detto Protocollo, nei richiamati procedimenti e nelle finalità istituzionali che la Regione deve perseguire:

che in detto Protocollo l'ENI si è obbligata a stipulare con la Regione Basilicata gli atti giuridici negoziali necessari al fine di attribuire alla Regione da parte della stessa ENI i mezzi patrimoniali, nella misura stabilita nel Protocollo stesso, per il perseguimento delle finalità sopra delineate, ritenendo entrambe le parti che tali attribuzioni patrimoniali trovino giuridica rilevanza e causa giustificativa nel rapporto di collaborazione instaurato dalle parti anche nell'ambito dei procedimenti amministrativi in corso;

che, pertanto, le parti concordano nel ritenere riconducibili le obbligazioni che vengono assunte con il presente atto alla previsione di cui all'art. 1174 c.c., ed alle norme ed ai principi del codice civile;

che l'efficacia delle obbligazioni che vengono assunte da ENI è stata determinata dalle parti nel Protocollo con riferimento alla data di esecutività di tutti i provvedimenti amministrativi, autorizzazioni, pareri e nulla osta, di competenza regionale e non, necessari per dar corso alla completa esecuzione dei lavori di ampliamento del Centro Olio Val d'Agri, di posa dell'oleodotto Viggiano-Taranto e di sviluppo dei giacimenti relativi al "TREND I";

che in detto Protocollo l'ENI, anche per conto della Enterprise Oil Italiana S.p.A., si è obbligata tra l'altro a stipulare con la Regione Basilicata un accordo che prevedesse, definendone modalità e termini, l'impegno di ENI a contribuire per un importo pari a Lire 11 (undici) miliardi all'anno, per 10 anni ai costi per la realizzazione di progetti predisposti e gestiti dalla Regione o da enti da essi delegati, diretti alla compensazione ambientale necessaria a



Mani
Mani
Mani

bilanciare la alterazioni dirette o indirette riconducibili alle attività petrolifere, attraverso la realizzazione di interventi di rimboschimento, di ricostruzione e manutenzione della copertura vegetale;

visti

lo Statuto della Regione Basilicata e lo statuto dell'ENI;

le parti

convengono

e stipulano, ai sensi e per gli effetti delle norme del codice civile, quanto segue.

ARTICOLO 1 = PREMESSA

Quanto precede è parte integrante e sostanziale del presente contratto ed ha valore di patto.

ARTICOLO 2 = OBBLIGAZIONI A CARICO DELL'ENI

In attuazione dell'articolo 3 paragrafo I del citato Protocollo, l'ENI, anche per conto della Enterprise Oil Italiana S.p.A. in quanto contitolare delle concessioni Volturino e Grumento Nova, si obbliga, alle condizioni e nei termini di cui al presente accordo, nei confronti della Regione Basilicata, che accetta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1174, c.c., e delle norme e dei principi del codice civile, a contribuire per un importo pari a Lire 11 (undici) miliardi all'anno per dieci anni, a decorrere dall'anno nel quale si verificherà la condizione sospensiva di cui al primo paragrafo del successivo articolo 5, ai costi per la progettazione e realizzazione di interventi, predisposti e gestiti dalla Regione o da enti da essa delegati, diretti alla compensazione ambientale necessaria a bilanciare le alterazioni dirette o indirette riconducibili alle attività petrolifere, attraverso la realizzazione di interventi di rimboschimento, di

Vinci druce.

Donna Simoni

Museo

L.T.M.

169

che i sopradetti procedimenti, per quanto di competenza della Regione Basilicata, sono attualmente all'esame dei competenti uffici amministrativi in fase di avanzata istruttoria;

che in data 13 giugno 1998 si è proceduto alla redazione di un verbale contenente uno schema di protocollo d'intesa tra l'ENI e la Regione Basilicata; che la Giunta Regionale della Regione Basilicata con deliberazione n. 2940 del 12 ottobre 1998, comunicata al Consiglio Regionale della Basilicata in data 15 ottobre 1998, ha preso atto del protocollo d'intesa relativo ai piani di intervento per accelerare lo sviluppo socioeconomico delle aree della Regione Basilicata interessate all'estrazione di idrocarburi, sottoscritto in data 7 ottobre 1998 dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Giunta Regionale della Basilicata;

che la Regione Basilicata ritiene che gli idrocarburi costituiscono una delle risorse di maggiore rilevanza del territorio della Regione il cui utilizzo va inserito nell'ambito di una visione complessiva di programmazione e sviluppo, in coerenza ed armonia con la valorizzazione degli altri beni e delle altre risorse esistenti, con particolare riferimento a quelli ambientali ed idrici; che, comunque, lo sfruttamento di tale risorsa non può essere disgiunto dalla definizione ed attuazione di una adeguata politica energetica, al fine di avviare e sostenere un significativo sviluppo economico della Regione, con particolare riferimento alla valorizzazione dell'imprenditorialità locale; che dette finalità richiedono l'ottimizzazione dei processi di conversione e l'uso razionale dell'energia, anche mediante l'applicazione delle tecniche di Advanced Local Energy Planning - ALEP, con continuità delle iniziative localmente avviate

Di
Simul

Venici
Luci
Nunzio

25. 166

nell'ambito dell'ANNEX 33 dell'Agenzia Internazionale dell'Energia: che la valorizzazione e la protezione dell'ambiente costituiscono obiettivi primari ed ordinari della gestione del territorio, con conseguente necessità di rendere coerente con i valori ambientali ogni azione o politica di sviluppo ed innovazione; che pertanto, qualsiasi attività connessa allo sfruttamento degli idrocarburi dovrà essere attuata non già in riferimento ai massimi livelli di tollerabilità ambientale previsti dalla legge, bensì dovrà garantire la minimizzazione dell'incidenza sull'ambiente, attraverso l'opportuna utilizzazione di tutte le migliori tecnologie disponibili; che in ogni caso, le eventuali alterazioni del sistema ambientale generate dalle attività minerarie e connesse, sia pure interessanti parti minime del territorio e limitate ad incidenze di minimo valore, richiedono immediati ed idonei interventi di compensazione ambientale; che lo sviluppo delle politiche ambientali richiede un'ampia articolazione degli strumenti di tutela e delle azioni, in modo da consentire di accrescere la cultura ambientalistica e di ridurre gli impatti del sistema di produzione dei beni e servizi, anche attraverso scelte gestionali ispirate a modelli di sviluppo sostenibili sotto il profilo sia ambientale sia economico;

che nell'ambito dei procedimenti amministrativi in corso ed ai fini dell'attuazione delle proprie finalità istituzionali, quali sopra delineate, che non possono essere disgiunte dalla definizione dei suddetti procedimenti, la Regione Basilicata ha sottoscritto con l'ENI in data 18 novembre 1998 un protocollo di intenti (di seguito Protocollo) dal quale scaturiscono obbligazioni giuridiche che trovano pertanto il proprio correlato fondamento causale in

Vinci
Municipale
Vinci
Vinci

L.S.M.

ricostruzione e manutenzione della copertura vegetale, nonché di interventi finalizzati a mantenere costanti le qualità ambientali e naturalistiche di aree ad elevata sensibilità ambientale e di aree protette, quali quelle "Bioitaly" o quelle interessate dal "Parco Val d'Agri-Lagonegrese".

ARTICOLO 3 = CONTENUTI DEI PROGETTI E APPROVAZIONI

Gli interventi di compensazione ambientale avranno prevalentemente ad oggetto attività di primo imboscimento, di manutenzione e ricostituzione boschiva e di completamento imboscimenti.

Ogni determinazione nella suddetta materia sarà assunta dalla Regione nella più completa autonomia, trattandosi di espletamento di compiti suoi propri, restando inteso che i relativi progetti saranno esclusivamente finalizzati alla compensazione ambientale necessaria a bilanciare le alterazioni dirette o indirette riconducibili alle attività petrolifere.

I relativi progetti saranno approvati per ciascun anno, con apposita ed unica delibera, che indichi anche la spesa necessaria e i tempi previsti di realizzazione, dalla Giunta Regionale della Regione Basilicata o da altro organo competente per legge. La delibera dovrà essere comunicata all'ENI, a mezzo raccomandata A.R., dalla Regione Basilicata, con nota del Presidente della Giunta Regionale (o di un dirigente dell'amministrazione regionale che dovesse essere successivamente indicato dal Presidente stesso con nota trasmessa a mezzo raccomandata A.R.).

La comunicazione di cui sopra (di seguito definita Comunicazione Annuale) sarà inviata all'ENI:

- per il primo anno entro sessanta giorni dall'avveramento della condizione

V. V. V. V. V.

Doni Dimenticò

Murquato

170

sospensiva di cui al primo paragrafo del successivo articolo 5;

- per gli anni successivi entro il 31 marzo di ogni anno.

L'eventuale ritardo non comporta per la Regione decadenza alcuna, ma, in caso di ritardo, entro il 31 marzo di ogni anno, la Regione Basilicata si impegna a comunicare a ENI i tempi del successivo invio della Comunicazione Annuale stessa.

ARTICOLO 4 = MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO

L'ENI dovrà corrispondere l'importo annuo stabilito al precedente articolo 2 entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della relativa Comunicazione Annuale. Resta inteso che, qualora l'importo della spesa necessaria per la realizzazione dei progetti, come indicato nella Comunicazione Annuale, sia inferiore a Lire 11 (undici) miliardi, il contributo ENI sarà limitato a tale minore importo e la Regione Basilicata non avrà null'altro a pretendere da ENI relativamente al contributo per tale anno.

Per gli anni successivi al primo la Regione Basilicata provvederà, inoltre, ad inviare, unitamente alla Comunicazione Annuale, il resoconto relativo all'effettivo utilizzo delle somme versate dall'ENI in relazione al programma dell'anno precedente.

Qualora vi sia un residuo attivo (costituito dalla differenza tra quanto erogato dall'ENI in relazione ai progetti approvati per l'anno precedente e quanto effettivamente speso dalla Regione in relazione a tali progetti), l'ENI avrà facoltà di sospendere provvisoriamente il pagamento riducendo in misura corrispondente il contributo dovuto per l'anno nel quale il resoconto è stato inviato, salvo a versare la somma trattenuta entro 90 (novanta) giorni dalla

V. u. c. Decis.

DDG Samuel
Nucifora

L. u. III



ricezione di un ulteriore resoconto nel quale sia esposta l'utilizzazione di detti residui per la realizzazione dei progetti previsti dalla Comunicazione Annuale cui detti residui si riferiscono, e ciò sempre in misura corrispondente, di volta in volta, all'effettivo utilizzo.

Le somme erogate dall'ENI a fronte del presente accordo verranno collocate in un apposito capitolo di entrata nel bilancio della Regione Basilicata, che verrà segnalato sia nella Comunicazione Annuale, sia nei resoconti di cui al presente articolo 4.

In ogni caso, qualsiasi ritardo nell'utilizzazione delle somme corrisposte dall'ENI non darà mai diritto a quest'ultima al rimborso delle somme stesse né determinerà in tutto o in parte, salvo quanto previsto al successivo articolo 6, decadenza delle prestazioni dovute negli anni successivi che potranno, come anzidetto, soltanto essere sospese, in misura corrispondente al mancato impiego di quanto già versato, e ciò solo fino all'effettivo utilizzo.

ARTICOLO 5 = CONDIZIONI SOSPENSIVE

In considerazione del giuridico fondamento causale, richiamato dalle parti in premessa, delle obbligazioni di cui al presente atto ed al Protocollo, tutti gli effetti del presente atto sono sospesi fino all'avveramento della condizione che divengano esecutivi tutti i provvedimenti amministrativi, autorizzazioni, pareri e nulla osta, di competenza regionale e non, che consentano a ENI, nelle forme e nei contenuti, di dar corso alla completa esecuzione dei lavori di ampliamento del Centro Olio Val d'Agri, di posa dell'oleodotto Viggiano-Taranto e di sviluppo dei giacimenti relativi al "TREND I", in conformità al proprio programma organico di sviluppo citato in premessa. La data di

Vinci

Da's D'Amal
Necefero

c.t.u. 172

avveramento della condizione sarà accertata dal Comitato Paritetico di cui all'art. 7 del citato Protocollo con verbale sottoscritto da tutti i componenti il Comitato stesso.

Tutti i pagamenti previsti nel presente accordo a carico di ENI sono inoltre sospensivamente condizionati, anno per anno, al ricevimento da parte di ENI della Comunicazione Annuale. Pertanto, le obbligazioni a carico dell'ENI sorgeranno di anno in anno con la stessa periodicità con la quale si avvera il suddetto evento condizionante.

La data di avveramento di tale condizione sarà, anno per anno, la data di ricevimento da parte di ENI della Comunicazione Annuale.

La parti si danno atto che la condizione sospensiva iniziale di cui al primo paragrafo del presente articolo 5 si intenderà avverata, anche in deroga a quanto previsto nel presente articolo, nell'ipotesi in cui e quando l'ENI dia inizio, in conseguenza della esecutività degli atti e provvedimenti di competenza della Regione Basilicata, all'esecuzione dei lavori di ampliamento del Centro Olio Val d'Agri. A tal fine, l'ENI comunicherà alla Regione Basilicata la data di inizio dell'esecuzione dei lavori, insieme ad un sintetico quadro descrittivo degli stessi, con particolare riferimento ai tempi di esecuzione previsti. Resta inteso che per gli anni successivi al primo, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 6, ENI potrà sospendere le proprie obbligazioni di pagamento nell'ipotesi in cui il programma organico di sviluppo petrolifero del "TREND 1" (comprendente sia i lavori di ampliamento del Centro Olio Val D'Agri, sia quelli di posa dell'oleodotto Viggiano-Taranto e di sviluppo dei giacimenti relativi al "TREND 1") non potesse utilmente

Vinci
Averci

Donna
Basilicata
Nuovo

173

proseguire a causa della mancanza di ulteriori atti e provvedimenti, anche non di competenza della Regione Basilicata, necessari per il completamento del programma stesso.

ARTICOLO 6 = SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

Tutti i pagamenti a carico di ENI previsti nel presente accordo saranno immediatamente sospesi nel caso in cui, successivamente all'avveramento della condizione di cui al primo paragrafo del precedente articolo 5, l'esecuzione dei lavori di ampliamento del Centro Olio, di posa dell'oleodotto e di sviluppo dei giacimenti relativi al "TREND 1" fosse impedita o ritardata di oltre 3 (tre) mesi o la produzione dai citati giacimenti dovesse essere totalmente sospesa a causa di sopravvenuti ostacoli di natura burocratica, amministrativa e/o legislativa.

Qualora si verifichi un'ipotesi di sospensione ai sensi del presente articolo, ENI ne darà comunicazione scritta alla Regione Basilicata non appena sia ragionevolmente possibile, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione.

La Regione Basilicata si impegna fin d'ora a promuovere attivamente tutti i legittimi interventi necessari al superamento di tali ostacoli.

La sospensione non incide sull'ammontare complessivo e la durata delle obbligazioni a carico di ENI. In particolare, della durata della sospensione non si terrà conto ai fini del computo del numero degli anni per i quali l'ENI si è obbligata all'esecuzione delle prestazioni cui al presente atto.

Qualora la sospensione si protragga per un periodo superiore a 1 (uno) anno, le parti si incontreranno per addivenire ad una risoluzione consensuale del presente accordo.

L.T.U.

Dan Dimmby
Pugliese

V. u. i. Acc. i.

Qualora infine i citati sopravvenuti ostacoli di natura burocratica, amministrativa e/o legislativa dovessero provocare una riduzione non temporanea (da intendersi come riduzione che si protragga per un periodo superiore a tre mesi) in misura superiore al 20% (venti per cento) della produzione dai giacimenti del "TREND 1" rispetto alla effettiva produzione mensile comunicata all' U.N.M.I.G., ai sensi dell'Art. 53 del Disciplinare Tipo (D.M. 6 agosto 1991), relativa al mese precedente il verificarsi della causa ostativa, fermo l'impegno della Regione Basilicata a promuovere attivamente tutti i legittimi interventi necessari al superamento di tali ostacoli, le parti si incontreranno per verificare se la misura dei contributi dovuti da ENI alla Regione Basilicata a fronte del presente accordo debba essere ridotta in ragione della eventuale minore necessità di interventi di compensazione ambientale connessi alle attività estrattive.

ARTICOLO 7 = ARBITRATO

Tutte le controversie derivanti dal presente accordo, che non possano essere risolte amichevolmente dalle parti, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, ove e per quanto norme inderogabili di legge non ne impediscano la devoluzione in arbitri, saranno deferite in via esclusiva ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, uno dei quali con funzioni di Presidente, in conformità al Regolamento Arbitrale Nazionale della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente. Gli arbitri procederanno in via rituale.

Venici Amici

Dei
Nucupato

ART. 8 = DISPOSIZIONI VARIE

In caso di conflitto tra le disposizioni del presente accordo e quelle del Protocollo, le disposizioni del presente accordo prevarranno.

I titoli degli articoli del presente accordo e la sua intestazione sono riportati per pura convenienza e pertanto non potranno essere considerati come parte dell'accordo stesso né essere presi in considerazione ai fini dell'interpretazione delle sue disposizioni.

A tutti gli effetti del presente atto ogni comunicazione dovrà essere inviata a:
se indirizzate a ENI:

ENI S.p.A. Divisione AGIP

Via Emilia, 1

20097 San Donato Milanese (MI);

all'attenzione del Direttore Unità Geografica Italia

se indirizzate alla Regione Basilicata:

Regione Basilicata

Presidenza della Giunta Regionale

Via Anzio

85100 Potenza;

all'attenzione del Dirigente Generale del Dipartimento Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali.

Ciascuna parte potrà modificare il proprio domicilio eletto. La modifica sarà efficace trascorsi 15 (quindici) giorni dalla data in cui ne sarà pervenuta all'altra parte comunicazione per iscritto a mezzo lettera raccomandata A. R..

In caso di cessione totale o parziale della propria quota di titolarità nelle



V. Ricci Acciari

Dr. ...

*Di ...
Napoli*

176
[Signature]

concessioni citate in premessa, ENI potrà cedere a terzi, totalmente o parzialmente, le obbligazioni oggetto del presente accordo previo assenso della Regione Basilicata che non dovrà essere irragionevolmente negato.

ARTICOLO 9 = SPESE

Le spese del presente atto e sue consequenziali, inclusa l'imposta di registro, sono interamente a carico della Regione Basilicata.

Ai fini della registrazione, le parti rilevano che il presente atto è ad efficacia sospesa ed è, quindi, soggetto, ai sensi dell'art. 27, DPR 131/1986, nelle more dell'avveramento della condizione iniziale e delle condizioni che si verificheranno annualmente, a imposta fissa. All'avveramento della condizione annuale l'imposta di registro sarà dovuta in misura proporzionale ai sensi dell'art. 9 della Tariffa parte I allegata al DPR 131/1986, salvo diverso avviso scritto del competente Ufficio del Registro e salve future norme legislative in materia, e sarà liquidata sull'ammontare di quanto dovuto dall'ENI per quell'anno, essendo le prestazioni dovute per gli anni successivi ancora sottoposte alla stessa condizione, che si verificherà di anno in anno.

L'ENI provvederà a denunciare l'avveramento delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e a pagare per conto della Regione Basilicata l'imposta proporzionale di registro, trattenendo il relativo importo da quanto dovuto dall'ENI stessa alla Regione Basilicata a fronte del presente accordo, ed a tal fine la Regione Basilicata le conferisce mandato con rappresentanza affinché provveda a redigere le necessarie comunicazioni all'Ufficio del Registro competente ed a compiere ogni altro atto necessario.

LT

Donna Diana

Murphy

Unni

A.

111
MD

Del presente atto, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte integrato a mano da me Ufficiale rogante su quindici fogli per quindici facciate, ho dato lettura in presenza dei testimoni alle parti che l'approvano.

Luigi Raffaele Lombardi

Regione Basilicata

Eni S.p.A.

Eni S.p.A.

TESTE

Teodoro Vinci

Teste

Giuseppe...

L'UFFICIALE ROGANTE

Attilio Salvatore...

Eni S.p.A.

[Handwritten signature]

